



COMUNE DI RONCA'
Provincia di Verona



ORIGINALE

N. **23** Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014.

L'anno **2015** addì **TRENTUNO** del mese di **MARZO**, alle ore **19.00**, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** nella sede comunale in Piazza G. Marconi n. 4 come in appresso:

		Presenti	Assenti	
1 -	TURRI Roberto	Sindaco	X	
2 -	FATTORI Ruggero	"		X
3 -	TIRAPELLE Ivano	"	X	
4 -	VIOLA Federica	"		X
5 -	RUGGERONI Lorenzo	"	X	

Assiste all'adunanza il Segretario Dott. ROSARIO NADDEO. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. TURRI ROBERTO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

- dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
 - ✓ eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - ✓ sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - ✓ aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - ✓ contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

DATO ATTO che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

VISTO il Piano di razionalizzazione delle società partecipate elaborato dall'ufficio finanziario ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare e fare proprio il suddetto Piano e, esercitando la funzione “propositiva” di cui all’art. 48 co. 2 del TUEL, di invitare il Sindaco a sottoporlo al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all’ordine del giorno della riunione;

ACCERTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);


RICHIAMATI:


- il vigente Statuto Comunale, così come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 17 luglio 2002;
- i vigenti regolamenti in materia di contabilità e controlli interni;
- il D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. DI APPROVARE e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate allegato alla presente deliberazione;
3. DI INVITARE il Sindaco a sottoporre il Piano al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all’ordine del giorno della riunione;
4. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);
5. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata sulla sezione “trasparenza” del sito internet istituzionale;
6. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.





COMUNE DI RONCA'

Provincia di Verona

P.zza G. Marconi, 4 – 37030 Ronca (VR) - Tel. 045.7460017 fax. 045.7461099
C.F. 83001150230- P.IVA 00821910239
www.comune.ronca.vr.it

Piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Premessa

Dopo il *"Piano Cottarelli"*, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un *"processo di razionalizzazione"* che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del sindaco.

Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Le partecipazioni dell'ente

Le partecipazioni societarie

Il comune di Roncà partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Acque Veronesi S.C. a R.L. con una quota dello 0,31%;
2. Società Valdalpone servizi con una quota del 17% ;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente piano.

Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Roncà ha la partecipazione ai sottoelencati Consorzi che , essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

1. Consorzio Intercomunale soggiorni climatici con una quota del 0,59%;
2. Consorzio le Valli con una quota del 7%

Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Acque Veronesi S.c. a r.l.

Società affidataria *in house*, ai sensi dell'art. 113, comma 5° lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000, della gestione del servizio idrico integrato nei 77 comuni dell'area gestionale " Veronese" dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese (giusta deliberazione, in data 4 febbraio 2006, dell'AATO Veronese), non risulta essere caratterizzata dalle situazioni di cui al comma 611, lettere da a) a e), dell'art. 1 della Legge 190/2014.

Acque Veronesi s.c. a r.l. è infatti unica affidataria del Servizio Idrico integrato nell'area sopra menzionata, a seguito di un processo di superamento delle precedenti gestioni reso obbligatorio *ex lege*.

La società è operativa dal 1 marzo 2007, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 3 componenti e consta di 280 dipendenti al 31.12.2014.

2. Società Valdalpone Servizi srl

La società Valdalpone Servizi Srl è una Società di capitale misto a maggioranza Pubblico.

La Società è stata costituita nel 2002 ed il Comune di Roncà, con atto consiliare n. 49 del 23 dicembre 2004 ha deliberato di aderire alla Società Valdalpone Servizi srl sottoscrivendo una quota di capitale sociale del 17%.


La Società si è occupata della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i tre Comuni. E' tuttavia in atto un processo di liquidazione della medesima società, in quanto con la deliberazione n. 3 del 24.01.2015 il Comune di Roncà ha aderito al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, consorzio che si occupa, appunto, della gestione amministrativa e operativa del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *"un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015"*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *"società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni"*.

Pertanto, alla luce delle previsioni del comma 611, il comune di Roncà, quindi, **provvederà a porre in essere il processo della dismissione dalla società entro il 31 dicembre 2015.**

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto superiore al 5-10%, ed in ogni caso tale da garantire il controllo del Comune sulla società, concludiamo l'analisi con i dati di bilancio che seguono:



SOC. VALDALPONE SERVIZI SRL

Sede Legale: PIAZZA UMBERTO I°, 56 MONTECCHIA DI CROSARA (VR)

Iscritta al Registro Imprese di: VERONA

C.F. e numero iscrizione: 03270750239

Iscritta al R.E.A. di VERONA n. 323070


Capitale Sociale sottoscritto €: 10.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 03270750239

Bilancio abbreviato al 31/12/2013



Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali al 31/12/2013	Totali al 31/12/2013	Esercizio al 31/12/2012
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Immobilizzazioni immateriali lorde		2.270	2.270
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali		(2.270)	(2.270)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Immobilizzazioni materiali lorde		8.700	8.700
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		(2.871)	(2.545)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		5.829	6.155
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		5.829	6.155
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	126.297		198.408
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		126.297	198.408
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		16.632	18.592
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		142.929	217.000
TOTALE ATTIVO		148.758	223.155




Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali al 31/12/2013	Totali al 31/12/2013	Esercizio al 31/12/2012
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		10.000	10.000
IV - Riserva legale		532	532
V - Riserve statutarie		10.008	9.832
IX - Ufile (perdita) dell'esercizio		275	176
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		20.815	20.540
D) DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	127.943		202.615
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		127.943	202.615
TOTALE PASSIVO		148.758	223.155




Conto Economico

	Parziali al 31/12/2013	Totali al 31/12/2013	Esercizio al 31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		579.091	693.234
5) Altri ricavi e proventi		58	
Ricavi e proventi diversi	58		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		579.149	693.234
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		90	
7) Costi per servizi		575.284	690.219
8) Costi per godimento di beni di terzi		29	
10) Ammortamenti e svalutazioni		326	326
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	326		326
14) Oneri diversi di gestione		2.399	630
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		578.128	691.175
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		1.021	2.059
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		4	11
d) Proventi diversi dai precedenti	4		11
da altre imprese	4		11
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(267)	
verso altri	(267)		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(263)	11
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari			1
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
21) Oneri straordinari		(1)	(1.183)
Minusvalenze da alienazione			(1.183)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		(1)	(1.182)
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		757	888
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		482	712
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	482		712
23) Utile (perdita) dell'esercizio		275	176



Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Montecchia di Crosara, 23/04/2014



Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014.

PARERI PREVENTIVI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime parere tecnico **favorevole** ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Roncà li, 31 MAR. 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
avv. Roberto Turri

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Turri', written over the typed name.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime parere contabile **favorevole** ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.


Roncà li, 31 MAR. 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
avv. Roberto Turri

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Turri', written over the typed name.






OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Avv. Roberto Turri




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Naddeo Rosario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009)

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'albo pretorio il giorno 8 APR. 2015
e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Roncà, 8 APR. 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
avv. Roberto Turri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Roncà, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
avv. Roberto Turri